

# **COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**

## **Provincia di MESSINA**

### **I SETTORE**

### **ECONOMICO FINANZIARIO**

<b>DETERMINAZIONE</b>	<b>N. 16</b>	<b>DEL 02.03.2018</b>
<b>REGISTRO GENERALE</b>	<b>N. 31</b>	<b>DEL 02.03.2018</b>

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 22 DEL 07.08.2012.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **DUE** del mese di **MARZO** nella Casa Comunale, la sottoscritta Maria Alfonsa FRANCHINA nella qualità di Responsabile del I Settore giusta determinazione Sindacale n. 1 del 09/01/2018, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 22 DEL 07.08.2012.**

Premesso che,

- ✓ Con la deliberazione di Giunta Municipale n° 64 del 21/06/2017, venivano assegnate le risorse necessarie per l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della determinazione n° 22 del 07.08.2012, assunta dal responsabile del settore economico-finanziario.
- ✓ Il Responsabile del 1° Settore, a sostegno della stessa argomentava che:
  1. con delibera di giunta n. 65 del 24.02.2012 veniva attivata la procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori titolari di contratto a tempo determinato, rientranti nel regime transitorio dei lavori socialmente utili, per le cat. a, b e c.;
  2. in esecuzione del citato atto di indirizzo politico amministrativo, il Responsabile del settore economico-finanziario, con determinazione n 22 del 07.08.2012, approvava lo schema di bando per la copertura di posti di cat. C, attraverso una selezione per soli titoli.
  3. nella parte motiva della determinazione citata venivano specificati le figure professionali da assumere e, segnatamente, n° 7 istruttori amministrativi, n° 2 istruttori contabili, n° 1 istruttore tecnico e n° 3 istruttori amministrativi - agenti di polizia municipale.
  4. il bando, di contro, prevedendo genericamente la copertura di n° 13 posti di categoria C, senza specificare il profilo professionale oggetto di selezione, determinava, per l'effetto, una contraddittorietà con la determinazione dirigenziale n° 22 del 07/08/2012.
  5. Successivamente, l'amministrazione provvedeva alla pubblicazione, sulla GURS n. 15 del 31/08/2012 - sezione concorsi - dell'estratto del bando di selezione, nel quale, difformemente rispetto a quanto previsto nel bando integrale, venivano individuate le figure professionali con indicazione, per ciascuna figura, del numero dei posti da ricoprire e, segnatamente:
    - λ n° 1 istruttore tecnico
    - λ n° 2 istruttori contabili
    - λ n° 7 istruttori amministrativi
    - λ n° 3 istruttori amministrativi - agenti di polizia municipale
  6. Sotto altro profilo si rappresenta che, all'art. 4 del bando, veniva riconosciuto, al personale dipendente a tempo determinato del Comune di San Salvatore di Fitalia, un punteggio integrativo pari a 0,5 o 1 punto, per ogni mese di esperienza maturata nel comune medesimo o in altri enti del comparto.
  7. Nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 2.496 domande di partecipazione così suddivise:
    - n° 262 per la copertura di istruttore tecnico
    - n° 271 istruttori contabili
    - n° 1050 istruttori amministrativi
    - n° 522 istruttori amministrativi - agenti di polizia municipale
    - n° 391 senza alcuna indicazione del profilo
  8. La commissione, riunitasi nella seduta del 20/03/2013, come si evince dal verbale n° 1, rilevava l'incoerenza tra il bando integrale pubblicato sul sito dell'ente, che prevede "Concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n° 13 posti, part - time, al 66,67% di istruttore, Cat C1, con contratto a tempo indeterminato", e l'avviso, pubblicato nella GURS, nel quale sono indicati "concorsi pubblici per titoli, part-time, a diversi profili professionali, di cui:
    - λ n° 1 istruttore tecnico, cat. C1.
    - λ n° 2 istruttori contabili, cat. C1.
    - λ n° 7 istruttori amministrativi, cat. C1.
    - λ n° 3 istruttori amministrativi - agenti di P.M., cat. C1.

Tutto ciò premesso, si rileva che:

la non corrispondenza tra il contenuto del bando - approvato mediante la determinazione n° 22 del 07/08/2012 - e il suo estratto - pubblicato sulla GURS concorsi - ha determinato una disparità di trattamento tra coloro i quali hanno acquisito la conoscenza della procedura concorsuale mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, rispetto a coloro che ne sono venuti a conoscenza dalla pubblicazione dell'estratto, poiché alcuni concorrenti hanno partecipato per la copertura di un profilo professionale individuato, mentre altri hanno partecipato per la copertura indistinta di uno dei tredici posti messi a concorso.

*Tale disparità di trattamento, qualora mantenuta, potrebbe determinare uno squilibrio del giudizio valutativo posto che, in un caso si dovrebbe procedere all'elaborazione di una sola graduatoria, indipendentemente dai profili professionali per i quali si concorre, mentre, nell'altra ipotesi, si dovrebbe procedere alla redazione di tante graduatorie quanti sono le figure oggetto di selezione.*

*Con l'aggravante che, in tale ultima eventualità, i concorrenti che non hanno specificato il profilo professionale per il quale concorrere, dovrebbero essere esclusi.*

*Il bando stesso appare viziato anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per indeterminazione del suo contenuto, posto che non specifica se si debba procedere alla formulazione di una graduatoria unica, ovvero di tante graduatorie quanti sono i profili professionali.*

*L'anomalia appena riferita, laddove non corretta, potrebbe falsare il risultato concorsuale, in quanto, in un'ipotesi di graduatoria generica, il punteggio per la copertura del profilo professionale specifico, previsto sia dall'art. 4, nonché dal D.A. del 03/02/1992, non verrebbe riconosciuto, mentre, in caso di più graduatorie, questo sarebbe riconosciuto.*

*Pertanto, paradossalmente, con gli stessi titoli e la stessa esperienza, lo stesso candidato potrebbe ottenere un punteggio diverso a seconda se si stilasse una graduatoria unica, ovvero più graduatorie.*

*Nel silenzio del bando, l'esercizio del potere discrezionale nella scelta tra la formazione di una graduatoria unica, ovvero di tante graduatorie quanti sono i profili professionali posti a concorso, si potrebbe facilmente trasformare in arbitrio, sotto il profilo dell'eccesso di potere per ingiustizia manifesta.*

*In aggiunta alle argomentazioni appena esposte, si rappresenta che con l'art. 4 del bando si determina una evidente disparità di trattamento tra i concorrenti.*

*Quadro storico.*

*Come detto, la procedura concorsuale di che trattasi è stata attivata 5 anni fa con la pubblicazione del bando e dell'estratto a cui è seguita l'acquisizione delle domande.*

*Successivamente è stata nominata la commissione che si è riunita solo in data 20.03.2013, a cui per 5 anni non è seguita l'adozione di nessun altro atto endoprocedimentale.*

*Pertanto, oggi, la posizione dei partecipanti alla procedura, ancora in fase embrionale, rimane ancorata a rango di interesse legittimo e non, invece, di diritto soggettivo.*

*Non solo, ma su circa 2000 domande pervenute, è stata fatta solo qualche sollecitazione alla conclusione della procedura (cioè a dimostrazione che nessun interesse, in termini di affidamento alla conclusione della procedura, si è ingenerato nei concorrenti).*

*Tale ultima precisazione viene fatta allo scopo di rappresentare come l'interesse al ripristino della legalità dell'azione amministrativa, che risponde ad una esigenza primaria di ordine, trasparenza ed imparzialità, non contrasta con l'affidamento ingenerato nel privato alla conclusione del procedimento, che si è ormai affievolito per il tempo decorso.*

*Oggi la posizione giuridica soggettiva in capo ai concorrenti è qualificabile sotto il profilo dell'interesse legittimo e non, invece, del diritto soggettivo (che rappresenta una situazione giuridica consolidata); pertanto, il compito del responsabile del procedimento, chiamato ad assumere un atto di secondo grado, rispetto ad un interesse legittimo, sarà molto più agevole, posto che l'affidamento ingenerato difficilmente sarà prevalente rispetto all'esigenza di ripristino della legalità dell'azione amministrativa.*

*La misura caducatoria e ripristinatoria della legalità, infatti, rispetto ad una situazione palesemente illegittima, deve evitare solo di sconvolgere situazioni ormai assestate e consolidate, in modo da evitare uno sconvolgimento sul piano economico ed efficientistico.*

*Nel caso di specie, come detto, la procedura è ancora nella fase embrionale e, pertanto, l'affidamento del privato può essere circoscritto all'interesse alla conclusione di un procedimento, il cui esito è tutt'altro che scontato e che potrebbe essere rimosso in via giurisdizionale, sul ricorso dei controinteressati.*

*Il rischio giurisdizionale, alla luce dei vizi rappresentati nella parte motiva, appare scontato.*

Dato atto che:

- ✓ la Giunta Municipale, con la deliberazione 64/2017, oltre ad assegnare le risorse, disponeva di estendere la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento anche alla revoca parziale della deliberazione di Giunta Municipale n° 65/2012, tenuto conto, rispetto a tale provvedimento, anche delle intervenute modifiche all'assetto ordinamentale di riferimento, quale l'abrogazione della L.R. 24/2010 e l'entrata in vigore del D.L. 201/2013 e L.R. 27/2016.
- ✓ il Responsabile del settore economico - finanziario, con propria determinazione n° 485 del 30/11/2017, ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela e ha provveduto a darne avviso ai destinatari, mediante pubblicazione sulla GURS concorsi N. 1 del 26/01/2018, nonché nel sito del Comune di San Salvatore di Fitalia.
- ✓ Nessun concorrente ha partecipato al procedimento di annullamento.

**Ritenuto**, di dover dare notizia dell'adozione del presente provvedimento di annullamento della determinazione n. 22 del 07.08.2012, e per l'effetto disporre la pubblicazione dell'atto all'albo on line, sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi" e la comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Sezione Concorsi, atteso l'elevato numero di partecipanti alla selezione in conformità a quanto prescritto dalla L. 241/1990

**Visti:**


- La legge 241/90 e s.m.i.
- Il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.
- Il D.lgs 165/2001 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

1. **di dare atto** che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di annullare** in autotutela la determinazione n° 22 del 07.08.2012.
3. **Di dare atto** che:
  - ✓ Avverso il presente atto si può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. staccata di Catania, nel termine di 60 giorni, ovvero al Presidente della Regione Sicilia, nel termine di 120 giorni.
  - ✓ il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Determine Dirigenziali";
  - ✓ il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sarà data notizia dell'adozione sulla GURS sez. concorsi per giorni 30 ai fini della notifica, in conformità a quanto disposto dalla L. 241/1990;
4. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile della I Settore;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
Rag. Maria Alfonsa Franchina



Visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U.E.L. n° 267/2000.

Impegno n° \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_ Intervento \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore